



N. 30.

**Legge concedente amnistia, indulto e commutazione di pena. (1)**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 23 Luglio 1946:*

**Art. 1.**

E' concessa amnistia : a) per i reati punibili con pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo ad un anno - b) per i reati punibili con pena diversa da quella detentiva - c) per i reati previsti dal Decreto 3 Novembre 1943 N. 47.

Sono esclusi dall'amnistia: I° i reati di azione privata per i quali esista la querela della parte lesa - II° i reati annonarii (Leggi 27 Giugno 1942 N. 21 e 22 - Ordinanze della Commissione Governativa per la Pubblica Annona e di altre Autorità) - III° i recidivi specifici nel reato di furto.

**Art. 2.**

Fuori dei casi di amnistia di cui all'articolo precedente sono condonate le pene detentive per i soli reati d'azione pubblica non superiori ai tre anni e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggersi.

Il condono per i reati annonarii è limitato fino alla prigionia di due mesi e alla multa fino a lire 2 mila.

**Art. 3.**

Sono esclusi dall'amnistia e dal condono i reati e le pene di qualsiasi natura, di cui alla legge 23 Ottobre 1944 N. 33.

**Art. 4.**

Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia si applica ai singoli reati; il condono si applica dopo il cumulo delle pene a termini di legge.

**Art. 5.**

L'amnistia deve essere applicata, qualora il provvedimento venga richiesto dall'interessato, anche se è già intervenuta l'esecuzione della pena.

#### **Art. 6.**

L'ammnistia e il condono non danno diritto: a) alla restituzione delle cose confiscate nè di quelle la cui confisca è obbligatoria per disposizioni di legge - b) al rimborso delle somme comunque già pagate all'Erario.

#### **Art. 7.**

L'ammnistia è applicata dal Commissario della Legge nei processi in corso d'istruttoria, in quelli già definiti ma non ancora trasmessi al Giudice di primo grado e in quelli già definiti dal Giudice competente ad emettere il giudizio in ogni altro caso.

Il condono è applicato dal Giudice che emette la sentenza di condanna e, nel caso di condanna passata in cosa giudicata, dal Commissario della Legge.

#### **Art. 8.**

Ai condannati in base alla Legge 23 Ottobre 1944 N. 33 la sola pena inflitta è commutata in esilio in ragione di due mesi per ogni mese di pena ancora da scontare.

La commutazione si applica solo a coloro che si trovano detenuti per espiazione di pena.

#### **Art. 9.**

La presente Legge si applica ai reati commessi fino al giorno anteriore a quello della sua approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

In ogni caso rimangono salvi i diritti e le azioni civili spettanti alle parti lese e ai terzi.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 Luglio 1946 (1645 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini

IL SEGRETARIO DI STATO

f.f. PER GLI AFFARI INTERNI

G. Giacomini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.